

Comune di San Giovanni Valdarno



**Regolamento per la gestione
degli impianti sportivi comunali**

allegato alla Delibera di C.C. n²⁸ del 28/4/2016

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di San Giovanni Valdarno e delle attrezzature in essi esistenti.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività motoria/sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
- f) l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri.

Art.2 – Destinazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità di una pluralità di soggetti, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 3 – Descrizione impianti

1. Alla data di adozione del presente Regolamento esistono nel territorio comunale i seguenti impianti sportivi di proprietà dell'Ente o in disponibilità dell'Ente in base a specifici accordi:

- a) *Impianto sportivo Pallone Tensostatico – Piazza Palermo*
- b) *Impianto sportivo antistadio "Ciantini" e Casa del Merlo – Piazza Palermo*
- c) *Impianto sportivo stadio "Fedini" – Piazza Palermo*
- d) *Impianto sportivo "Calvani" – Via Bolzano*
- e) *Impianto sportivo Palazzetto – Via Genova*
- f) *Impianto sportivo Palestra – Via Genova*
- g) *Impianto sportivo Palestra – Via Garibaldi*
- h) *Palestra scolastica "Marconi" – Via XXV aprile*
- i) *Palestra scolastica "Masaccio" – Viale Gramsci*

- j) *Impianto sportivo campo da calcio "Vacchereccia" – Via Vacchereccia*
- k) *Impianto sportivo provinciale ITIS – Piazza Palermo*

Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di San Giovanni Valdarno può gestire gli impianti sportivi di cui al precedente art. 3 nei seguenti modi:
 - a) direttamente, avvalendosi anche della possibilità di stipulare convenzioni per l'uso degli impianti;
 - b) tramite la concessione della gestione a terzi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e in accordo con la legge nazionale e la Legge Regionale 27 Febbraio 2015, n. 21 sull'impianistica sportiva.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. Il Comune quale Ente proprietario delle palestre intende garantire in orario antimeridiano l'utilizzo prioritario ed esclusivo degli impianti per le scuole cittadine.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b, e in relazione alla specificità di ciascun impianto, gli obblighi gravanti sul Concessionario saranno definiti negli atti pubblici di assegnazione e nelle relative convenzioni.

Art. 5 - Modalità di scelta dei soggetti utilizzatori o gestori

1. Per gli impianti gestiti direttamente dall'Ente (art. 4, comma 1, lett. a):
 - a) ai fini della programmazione di utilizzo e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi;
 - b) in caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, verrà stabilita una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
 - i. regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita;
 - ii. riferimento delle assegnazioni dell'anno precedente;
 - iii. società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - iv. società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
 - v. società, Polisportive o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - vi. associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno;
 - c) non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;

d) per le Concessioni Annuali gli utenti dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 Giugno di ogni anno, regolare domanda di assegnazione specificando in dettaglio le richieste.

2. Per gli impianti gestiti tramite la concessione della gestione a terzi (art. 4, comma 1, lett. b) la concessione in gestione degli impianti sportivi è effettuata attraverso apposita procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dalle normative nazionali e regionali in materia.

3. Gli impianti sono concessi in gestione prioritariamente a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale è data comunque facoltà ai soggetti sopra esposti di presentarsi in forma associata. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli sopra indicati avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

4. In relazione alla specificità di ciascun impianto, la ripartizione delle ore di utilizzo sarà curata dal Concessionario sotto la supervisione del Comune e sarà definita negli atti pubblici di assegnazione. Tale ripartizione dovrà essere ispirata a criteri e principi di pluralità d'uso e democraticità, anche tenendo conto delle esigenze di utilizzo del Concessionario stesso.

Art. 6 – Tariffe e contributi

1. Gli impianti gestiti direttamente dall'Ente (art. 4, comma 1, lett. a) saranno concessi in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire, almeno in buona parte, le spese vive di manutenzione. Le tariffe vengono stabilite dall'organo comunale competente e possono essere riviste annualmente, adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dall'organo comunale competente. L'Amministrazione Comunale potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando ravvisi un evidente valore sociale, culturale o promozionale di attività o manifestazioni sportive, previa istanza dei soggetti promotori al Comune di San Giovanni Valdarno.

2. Gli impianti gestiti tramite la concessione della gestione a terzi (art. 4, comma 1, lett. b) sono assegnati previo pagamento di un canone annuo, stabilito in sede di gara. I concessionari dovranno applicare nei confronti dei soggetti fruitori degli impianti le medesime tariffe deliberate per l'uso dal Comune, introitandone direttamente i proventi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà concedere a soggetti terzi, diversi dal Concessionario, a titolo gratuito gli impianti quando ravvisi un evidente valore sociale, culturale o promozionale di attività o manifestazioni sportive, previa istanza dei soggetti promotori al Comune di San Giovanni Valdarno e nel rispetto dei termini previsti negli atti pubblici di assegnazione ovvero per un numero definito di giornate per anno solare.

4. A sostegno della gestione (art. 4, comma 1, lett. b) e considerata la natura del soggetto concessionario, l'Amministrazione Comunale può corrispondere annualmente un contributo da determinare in base al piano economico previsionale di gestione della struttura (comprese le spese per la manutenzione ordinaria e per il pagamento delle

utenze) e al programma annuale delle attività, nonché in base alle variazioni del sistema tariffario stabilite dall'Amministrazione Comunale e/o alle disposizioni dei relativi capitolati e bandi di gara per l'assegnazione.

Art.7 – Riserve

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nonché la gestione di terzi, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per necessità improrogabili di ordine tecnico e di manutenzione straordinaria degli impianti. Tali interventi saranno comunicati con il massimo preavviso possibile.

2. Per tali sospensioni e/o revoche o interruzioni gli utilizzatori o gestori non potranno pretendere alcun risarcimento dal Comune, fatta salva la possibilità di non corrispondere le tariffe per le ore non usufruite.

Art. 8 – Interventi disciplinari

Le assegnazioni e le concessioni a terzi potranno essere revocate dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, in particolare:

- su richiesta motivata dell'Istituto scolastico, nel caso si tratti di palestre ad esso in uso;
- morosità reiterata e/o non sanata nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento;
- danneggiamenti intenzionali e/o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- inadempienza agli obblighi derivanti dall'assegnazione in uso o dalla concessione in gestione, come definiti negli specifici atti di riferimento.

Art. 9 – Esecuzione migliorie e addizioni agli impianti da parte del concessionario

E' consentito che il concessionario del servizio, sia esso mero utilizzatore o gestore, possa effettuare migliorie e addizioni agli impianti alle seguenti condizioni:

- a. che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
- b. che siano realizzate a completo onere del concessionario e che il loro importo sia inferiore al 50% dell'importo del servizio concesso;
- c. che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà della Amministrazione Comunale;
- d. che siano realizzate nel rispetto delle leggi in materia;
- e. che il progetto previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente e venga approvato dalla Giunta Comunale;
- b) che i lavori siano svolti sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio comunale competente con obbligo di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;

- c) che tutti i lavori siano realizzati a rischio dell'utilizzatore o concessionario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione.

Art. 10 – Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto (gestore ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lett. b) potrà attivare esercizi di bar o ristoro, solo per attività di somministrazione, ed altri esercizi commerciali per la vendita esclusiva di materie ed articoli attinenti l'attività sportiva effettuata previo rispetto delle prescritte autorizzazioni previste e delle vigenti normative in materia ed esplicita autorizzazione dell'organo esecutivo comunale.

Art. 11 – Pubblicità

La pubblicità applicabile all'interno delle strutture sarà:

- a) disciplinata all'interno dell'atto di concessione per gli impianti concessi in uso;
- b) specificata nell'apposito capitolato per gli impianti concessi in gestione.

Art.12 – Specifiche a tutela dell'Amministrazione Comunale

1. In ogni caso l'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e dei suoi obbligati. I soggetti gestori o le società utilizzatrici degli impianti dovranno fornire specifiche garanzie in merito all'applicazione della L.R. 9 ottobre 2015, n. 68 - "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva", sollevando l'Amministrazione dalla responsabilità di provvedere, durante le ore di utilizzo, personale formato all'uso dei dispositivi medici. In particolare i soggetti identificati quali gestori (art. 4 comma 1, lett. b) dovranno provvedere a fornire detti dispositivi e personale adeguato anche per gli altri utilizzatori degli impianti.

2. In caso di manifestazioni pubbliche gli utilizzatori a qualunque titolo degli impianti dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- a) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
- b) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- c) a provvedere al servizio sanitario.

3. Gli impianti sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza e manutenzione stabiliti negli atti convenzionali a carico dei concessionari.

4. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 13 – Penalità

Il Comune ha la facoltà di applicare eventuali penalità nei confronti degli utilizzatori e/o concessionari in caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e/o disciplinati negli specifici atti di affidamento.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente Regolamento deve intendersi abrogata.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.